



LEGGE SULLA SEPARAZIONE DELL'ORDINE: ODONTOIATRI E MEDICI-CHIRURGHI *Situazione attuale dell'iter legislativo*

Il disegno di legge n.°2653, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, riportato integralmente sul nostro bollettino (n.°4/97) è stato stravolto dalla commissione Sanità del Senato, che ha approvato il 28 luglio un nuovo testo di "disciplina della professione di odontoiatra", testo tornato quindi all'esame della Camera.

Le modifiche sostanziali presenti nel nuovo articolato di legge sono contenute nell' art.3:

Art. 3.
(Albo professionale)

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 6 è istituito l'albo

professionale degli odontoiatri, di seguito denominato "albo".

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dal-

l'articolo 26, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) e d);
- d) avere la residenza o svolgere l'attività professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

- a) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;
- b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;
- d) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati all'articolo 4, alle condizioni ivi previste;
- e) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della presente legge;
- f) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.
- g) I cittadini italiani che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito la laurea in stomatologia-odontoiatria presso una Università, con sede in una località, oggi appartenente ad uno Stato europeo non facente parte dell'Unione europea, e già facente parte del territorio nazionale, dove è consistente la comunità italiana, a condizione che siano in possesso del certificato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, di valore in loco del titolo di studio conseguito, e che superino l'esame di

Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1 dell'articolo 2.

5. I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto albo, essere iscritti a domanda all'albo dei medici chirurghi.

6. I medici chirurghi, che siano in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia o di diplomi equipollenti, esercitano la propria specialità rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi.

Negativa la reazione della categoria odontoiatrica espressa da parte della Commissione centrale degli iscritti agli albi degli odontoiatri nelle opportune sedi politiche, sostenendo la irrinunciabilità del principio di unicità della rappresentatività ordinistica per tutti coloro che esercitano l'odontoiatria e la inaccettabilità del riconoscimento di lauree ottenute in paesi extra Ue confinanti.

Unicità : la professione odontoiatrica non può essere divisa in due distinti ordini professionali, con due codici deontologici, due tariffari di riferimento, doppia gestione delle problematiche di accesso alla professione, pletera odontoiatrica, curriculum formativo, aggiornamento professionale, controllo di qualità, vigilanza sulla deontologia, rapporti con enti di mutualità, accreditamenti, abusivismo, ecc.

Lauree extra UE : inaccettabile una sanatoria per ammettere la iscrizione ordinistica a laureati in paesi extracomunitari confinanti, in possesso di titoli ottenuti con corsi non conformi ai piani di studi previsti nei Paesi della Comunità Europea, titoli non riconosciuti fino ad oggi in Italia, e che dopo questa sanatoria tornerebbero a non esserlo. Tale eventualità è inaccettabile perchè palesemente motivata dall'accoglimento di istanze di discutibili sparuti interessi, seppur ben sponsorizzati, a discapito di inoppugnabili principi di tutela della salute dei cittadini.